

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

23 settembre 2004

nella causa C-150/03 P: Chantal Hectors e Parlamento europeo ⁽¹⁾

(«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Agenti temporanei presso i gruppi politici del Parlamento europeo — Assunzione — Rigetto di una candidatura — Motivazione — Obbligo di motivazione specifica»)

(2004/C 284/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-150/03 P, avente ad oggetto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte, depositato presso la Corte il 31 marzo 2003, Chantal Hectors, residente in Mont-sur-Rolle (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, avocats, procedimento in cui l'altra parte è: Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Herten e J.F. de Wachter), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore) e J. N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Mugica Azarmendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 23 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 gennaio 2003, causa T-181/01, Hectors/Parlamento, è annullata.
- 2) Le decisioni dell'autorità delegata alla conclusione dei contratti di assunzione recante la nomina del sig. B. al posto di amministratore di lingua olandese presso il gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e democratici europei del Parlamento europeo e recante rigetto della candidatura della sig.ra Hectors a tale posto nonché la decisione di rigetto del reclamo della medesima sono parimenti annullate.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Il Parlamento è condannato alle spese relative al giudizio di impugnazione e, oltre alle proprie spese, alla metà di quelle sostenute dalla sig.ra Hectors dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.5.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

30 settembre 2004

nel procedimento C-319/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Paris): Serge Briheche contro Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale e Ministre de la Justice ⁽¹⁾

(«Politica sociale — Parità di trattamento tra uomo e donna — Art. 141, n. 4, CE — Direttiva 76/207/CEE — Condizioni per l'accesso agli impieghi pubblici — Disposizioni che riservano alle vedove non risposate il beneficio dell'inopponibilità dei limiti di età per accedere a tali impieghi»)

(2004/C 284/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-319/03, Serge Briheche contro Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale e Ministre de la Justice, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dal tribunal administratif de Paris (Francia), con decisione 3 luglio 2003, pervenuta il 24 luglio 2003, la Corte (Seconda Sezione) composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di Sezione, C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric giudici; avvocato generale: sig. M. Poireres Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 30 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 3, n. 1, e 2, n. 4, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, che riserva l'inopponibilità dei limiti di età per l'accesso ai pubblici impieghi alle vedove non risposate che si trovino nella necessità di lavorare, con l'esclusione dei vedovi non risposati che si trovino nella stessa situazione.

⁽¹⁾ GU C 226 del 20.9.2003.